G.30607 **Sent. 166/2024**

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Marco Canu	Presidente
Gaetano Berretta	Giudice relatore
Pierpaolo Grasso	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, iscritto al n.30607 del registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale per la Lombardia contro i Signori

DI RUBBA Alberto, nato a Gazzaniga (Bergamo) il 26.1.1979, residente a Casnigo (Bergamo) in Via Leonardo da Vinci n. 18 (c.f.: DRBLRT79A26D952K), rappresentato e difeso, in forza di procura in calce all'atto di costituzione, dall'Avv. Evaristo Maria Fabrizio del Foro di Roma (*evaristomariafabrizio@ordineavvocatiroma.org*), elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore e presso il suo studio in Milano, Via Cino del Duca n. 5 (Quorum Studio Legale e Tributario Associato);

FARINOTTI Giuseppe Alessandro, nato a Piacenza il 16.4.1944, residente a Milano in Via Olindo Guerrini n. 7 (c.f.: FRNGPP44D16G535P), rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. Doriana Martini del Foro di Milano (doriana.martini@milano.pecavvocati.it) con domicilio

eletto a Milano, Via della Guastalla 15, presso lo studio legale del difensore;

GENNARI Alessio, nato a Milano il 2.11.1977, residente a Trento, Via Mons. C. Endrici, n. 20 (c.f. GNNLSS77S02F205X), costituitosi in proprio in qualità di avvocato del Foro di Milano (alessio.gennari@milano.pecavvocati.it), con domicilio eletto a Milano, Via Ariosto n. 26, presso il proprio studio legale;

GUENZI Michaela, nata a Milano il 4.4.1971 ed ivi residente in Viale Edoardo Jenner n. 72 (C.F. GNZMHL71D44F205W), rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'atto di costituzione, dall'Avv. Eugenio Sigona del Foro di Milano (eugenio.sigona@milano.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliata in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 13, presso lo studio legale del difensore.

Visto l'atto introduttivo del giudizio.

Letti gli atti e i documenti di causa.

All'udienza dibattimentale dell'8.5.2024, dopo la relazione di causa, sono stati uditi il Pubblico Ministero in persona della dott.ssa Daniela Dell'Oro, l'Avv. Alessio GENNARI a tutela della propria posizione, l'Avv. Evaristo Maria Fabrizio per il convenuto DI RUBBA, l'Avv. Eugenio Sigona per la convenuta GUENZI e l'Avv. Doriana Martini per il convenuto FARINOTTI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato il 5.12.2023, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio i Sig.ri DI RUBBA Alberto, Presidente della Fondazione Lombardia Film Commission (di seguito LFC) nel contesto temporale decorrente dall'anno 2015 sino al Giugno 2018, FARINOTTI Giuseppe Alessandro, Presidente della medesima Fondazione a decorrere dal

Giugno 2018 sino al Marzo 2020, GENNARI Alberto, Componente unico dell'Organismo di Vigilanza della LFC con decorrenza Luglio 2017 e sino all'anno 2020 e GUENZI Michaela, dipendente della LFC con decorrenza dall'anno 2007 e sino all'anno 2020, per sentirli condannare, con articolato riparto ed imputazione, al risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato nella somma complessiva di euro 510.131,00, asseritamente cagionato al patrimonio della Fondazione LFC in conseguenza dell'illecito acquisto di un immobile da destinare a sua sede legale ed operativa.

La Procura Regionale contestava in particolare al Presidente DI RUBBA di aver dolosamente orientato la Fondazione a dare corso all'acquisto del bene immobile ad un prezzo nettamente superiore a quello reale. Lo scopo dell'operazione sarebbe stato quello di incamerare personalmente, tramite una articolata serie di movimentazioni finanziarie, una parte del prezzo d'acquisto, come accertato nell'ambito di plurimi giudizi penali, ancorchè non definitivi. La conclusione dell'acquisto sarebbe stata tuttavia possibile anche in ragione di specifici illeciti gestionali riferibili alla responsabilità gravemente colposa dei Sig.ri GENNARI e GUENZI, i quali, nell'ambito delle specifiche funzioni esercitate nel corso della vicenda acquisitiva, avrebbero omesso di rilevare le gravi criticità dell'operazione ed avrebbero quindi concorso alla verificazione del danno erariale subito dalla Fondazione. A fronte di un pregiudizio da sovrastima d'acquisto, quantificato in euro 416.000,00 e contestato a titolo di dolo per l'intero al convenuto DI RUBBA, la Procura Regionale prospettava e contestava una parallela responsabilità erariale per colpa grave, rilevante in via sussidiaria rispetto alla responsabilità dolosa del Sig. DI RUBBA, a carico dell'Avv.

GENNARI Alberto (sino alla concorrenza del 20% del danno, per una somma di euro 83.200,00) e della Sig.ra GUENZI Michaela (sino alla concorrenza del 2% del danno, per una somma di euro 8.320,00).

L'organo requirente imputava inoltre una seconda voce di danno, pari ad euro 94.131,00, alla responsabilità gravemente colposa del Sig. FARINOTTI Giuseppe, il quale, nella sua qualità di Presidente della Fondazione LFC succeduto al Sig. DI RUBBA nel Giugno 2018, avrebbe disposto, con fondi LFC, una serie di spese necessarie per consentire la fruizione dell'immobile che sulla base del contratto preliminare di compravendita sarebbero dovute gravare sulla parte venditrice. Il Presidente FARINOTTI avrebbe in particolare dato corso alla stipulazione del contratto definitivo di acquisto dell'immobile senza far valere, da un lato, la mancata realizzazione delle opere che la parte venditrice si era obbligata a realizzare ed accollando alla Fondazione, dall'altro lato, una serie di interventi che avrebbero dovuto formare oggetto di realizzazione da parte della medesima parte venditrice.

La Procura Regionale riferiva di aver appreso la notizia di danno a seguito della pubblicazione di un articolo di stampa del settimanale *"L'Espresso"* in data 26.4.2019 e dava conto di aver espletato l'attività istruttoria tramite delega alla Guardia di Finanza di Milano, Gruppo Tutela Spesa Pubblica.

A sostegno della prospettazione accusatoria venivano riferiti i seguenti fatti.

1) In data 16 novembre 2015, il Presidente della Fondazione LFC, DI RUBBA Alberto, indirizzava alla dirigente della Struttura Spettacolo,

Arte contemporanea e Fund raising per la cultura della Regione Lombardia, una richiesta di contributo straordinario finalizzata all'incremento del patrimonio di LFC. Successivamente, all'esito del C.d.A. della Fondazione del 14.12.2016, in relazione all'ordine del giorno "Valutazione proposte immobiliari ricevute: assunzioni e deliberazioni conseguenti", il Presidente DI RUBBA disponeva di sottoporre all'attenzione del Direttore Generale Cultura della Regione Lombardia la proposta di utilizzare tutto o parte del contributo per l'acquisto di un bene immobile.

2) Il finanziamento pubblico, pari alla somma di euro 1.000.000,00, veniva stanziato ed erogato dalla Regione Lombardia in data 30.12.2015 quale *"integrazione del patrimonio, per favorire il potenziamento della struttura patrimoniale"*. Con la nota del 28.12.2015, la Regione formalizzava le condizioni per l'acquisto del cespite immobiliare, individuandole in particolare nella necessità, indispensabilità e indilazionabilità dell'acquisizione, che avrebbe dovuto essere sorretta da un'attestazione di congruità del prezzo da parte dell'Agenzia del Demanio e dalla pubblicazione di un apposito avviso di ricerca di mercato.

3) Nel corso del C.d.A. della Fondazione in data 23.11.2016, in relazione all'ordine del giorno *"contratto di comodato scadente a maggio 2017: assunzioni e proposte conseguenti"*, il Presidente DI RUBBA forniva dettagli sulla scelta di procedere all'investimento immobiliare, evidenziando che da tale operazione sarebbe derivato un risparmio economico per la Fondazione. Dopo aver precisato che

a maggio 2017 sarebbe giunto a naturale scadenza il contratto di comodato d'uso gratuito degli spazi di Corso San Gottardo n. 5, sede legale della Fondazione, di proprietà del Comune di Milano, il Presidente proponeva, in ragione del contributo straordinario ottenuto dalla Regione Lombardia, *"l'acquisto di un immobile dove concentrare sia la sede legale della Fondazione che il cine-porto"*, che avrebbe dovuto avere la *"superficie minima di 1.000/1.200 metri quadri con la possibilità di fare sostare camion/tir per le produzioni"*. Il Consiglio della Fondazione, deliberando in senso favorevole, incaricava il Presidente DI RUBBA di *"chiedere ad agenzie immobiliari alcune proposte di edifici in vendita che soddisfino le esigenze di fondazione da sottoporre al C.d.A."*.

4) In data 17.5.2017 la Fondazione pubblicava, esclusivamente sul proprio sito internet, la manifestazione d'interesse per l'acquisto immobiliare. Il responsabile del procedimento veniva individuato nella dipendente GUENZI Michaela.

5) A fronte dell'avviso pubblico predisposto dalla Fondazione, perveniva soltanto la proposta di vendita della società Immobiliare Andromeda S.r.l., nella persona dell'amministratore unico Fabio Giuseppe Barbarossa, la quale inviava la domanda di partecipazione alla procedura selettiva proponendo la vendita di un complesso immobiliare sito a Cormano (MI) in Via Bergamo n. 7, sviluppato su 2 piani fuori terra e circondato da cortili ed area verde. La società illustrava le caratteristiche dell'immobile, specificando che *"il compendio immobiliare verrà ceduto completamente ristrutturato a*

cura e spese della scrivente società secondo il capitolato che verrà concordato con l'acquirente." Il prezzo richiesto per la cessione del cespite - completamente ristrutturato secondo le esigenze dell'acquirente – veniva previsto in euro 800.000,00 oltre IVA e imposte di legge. La relazione tecnico-descrittiva dell'immobile riportava la descrizione dello stato di manutenzione del cespite (*"immobile da ristrutturare parzialmente"*) e la dichiarazione, a firma dell'amministratore unico della società, di disponibilità ad eseguire, a propria cura e spesa, i necessari lavori di adeguamento con termine di consegna entro 6 mesi.

6) Durante il C.d.A. della Fondazione in data 25.07.2017, il Presidente DI RUBBA riferiva in merito all'offerta pervenuta e mostrava in particolare una *brochure* contenente planimetrie, fotografie dello stato attuale dell'immobile ed un *rendering* che ne prospettava il futuro stato a ristrutturazione avvenuta. Il C.d.A. prendeva atto dell'offerta pervenuta.

7) La decisione definitiva sull'acquisto del complesso immobiliare veniva quindi portata all'attenzione dell'Assemblea dei soci LFC, la quale domandava (seduta del 17.10.2017) l'acquisizione di una relazione tecnica in merito alla coerenza dell'offerta con la manifestazione d'interesse pubblicata, alla congruità del prezzo con i valori di mercato e alla corrispondenza della proposta con le esigenze della Fondazione.

8) Il Presidente DI RUBBA incaricava l'Organismo Di Vigilanza, nella persona dell'Avv. GENNARI Alessio, di redigere la relazione, che

veniva acquisita in data 9.11.2017 e deponeva per la ragionevolezza e congruità dell'acquisto.

9) In data 28.11.2017 l'Assemblea dei soci deliberava di ritenere soddisfatte le valutazioni di coerenza dell'offerta con la manifestazione d'interesse pubblicata, di congruità del prezzo con i valori di mercato e di corrispondenza della proposta con le esigenze della Fondazione e, conseguentemente, di accettare l'offerta ricevuta dalla società Immobiliare Andromeda S.r.l. e procedere con l'acquisizione dell'immobile, conferendo al Presidente DI RUBBA *"ogni potere richiesto e necessario per siglare il preliminare di compravendita (...) stabilendone ogni condizione necessaria al perfezionamento"* della stessa e *"ogni potere richiesto e necessario per rappresentare la Fondazione Lombardia Film Commission per il rogito notarile di compravendita…"*.

10) In data 04.12.2017 veniva stipulato il contratto preliminare di compravendita, avente ad oggetto il complesso industriale sito nel comune di Cormano (MI), via Bergamo n. 7, *"costituito da laboratori, locali ad uso ufficio, deposito ed area di pertinenza, il tutto in pessimo stato di conservazione e manutenzione e con necessità di effettuare significative opere di ripristino."*. La società promissaria si impegnava a dare corso alla realizzazione di una serie di opere di ripristino della struttura entro il 30.6.2018.

11) Il prezzo della compravendita, pari a euro 800.000,00 (oltre imposte di legge), veniva corrisposto integralmente alla società Immobiliare Andromeda S.r.l. contestualmente alla stipulazione del contratto

preliminare (tramite due bonifici bancari in data 4.12.2017).

12) Nel corso dell'Assemblea dei soci di Fondazione, tenutasi il 28.6.2018, il Presidente DI RUBBA informava i presenti che l'immobile (ultimo sopralluogo il 28.06.2018) risultava ultimato e che i traslochi erano stati programmati entro il mese di luglio 2018.

13) Nella medesima data del 28.6.2018 cessava l'incarico di Presidente della Fondazione LFC del Sig. DI RUBBA. Con deliberazione n. XI/187 dell'11.6.2018, la Giunta di Regione Lombardia nominava quale nuovo Presidente della Fondazione il Sig. FARINOTTI Giuseppe Alessandro, con insediamento il 28.06.2018.

14) Il C.d.A. della Fondazione, nella seduta del 26.7.2018, conferiva al Presidente FARINOTTI *"ogni potere richiesto e necessario per rappresentare la fondazione Lombardia Film Commission per il rogito notarile di compravendita dell'immobile sito in Cormano, in via Bergamo n. 7, che verrà ceduto dalla società ANDROMEDA S.r.l. al prezzo di 800.000 (ottocentomila/00), oltre oneri fiscali".*

15) In data 13.9.2018 veniva stipulato il contratto definitivo di compravendita tra la società alienante Immobiliare Andromeda S.r.l. (rappresentata dal Sig. Barbarossa Fabio) e la Fondazione acquirente (rappresentata dal nuovo presidente FARINOTTI Giuseppe).

16) Con la sottoscrizione del rogito del 13.9.2018, il Presidente FARINOTTI non si limitava a perfezionare, in qualità di legale rappresentante dell'ente, l'acquisto dell'immobile di Cormano (MI). Nella sezione denominata "Garanzie", il Presidente prendeva atto dell'inesistenza di documentazione tecnico-amministrativa e

rinunciava espressamente *"a qualsiasi garanzia da parte della società venditrice sulla conformità degli impianti medesimi alla normativa vigente in materia di sicurezza, impegnandosi, ove necessario, a provvedere, a propria cura e spese, all'adeguamento degli impianti ed a dotarli della dichiarazione di conformità di rispondenza"*.

17) Contrariamente a quanto affermato dal Presidente DI RUBBA all'atto della cessazione del proprio mandato, i lavori di ripristino venivano completati dalla parte venditrice soltanto nell'estate del 2019, successivamente all'intervenuto trasferimento della proprietà dell'immobile in conseguenza della stipulazione del contratto definitivo di compravendita. La comunicazione di fine lavori veniva infatti depositata presso lo sportello unico per l'edilizia del Comune di Cormano (MI) in data 23.8.2019 e in pari data veniva depositata la segnalazione certificata di agibilità, corredata da relazione tecnica asseverata del direttore lavori.

18) La sequenza procedimentale dei lavori seguiva il seguente svolgimento.

- In data 30.3.2018, la Società Immobiliare Andromeda S.r.l., depositava allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Cormano (MI), la comunicazione di inizio lavori presso l'immobile (le opere oggetto di comunicazione risultavano tuttavia limitate al rifacimento del tetto).
- In data 9.1.2019, la Fondazione LFC, subentrata a Immobiliare Andromeda nella proprietà del compendio immobiliare,

depositava all'Ufficio protocollo del Comune di Cormano (MI) una segnalazione certificata di inizio attività per un *"intervento di manutenzione straordinaria (pesante), restauro e risanamento conservativo (pesante) e ristrutturazione edilizia (leggera)"* (SCIA sottoscritta dal Presidente FARINOTTI, con indicazione della società ECO S.r.l. quale ditta esecutrice dei lavori).

- In data 15.2.2019, il progettista integrava la documentazione di progetto allegata alla SCIA del gennaio 2019, trasmettendo elaborati grafici sostitutivi di quelli già inoltrati e i progetti degli impianti elettrico e termico.
- In data 18.3.2019, il progettista depositava ulteriore documentazione progettuale a corredo della SCIA, trasmettendo la documentazione fotografica a colori, il progetto dell'impianto idrico-sanitario, la duplice copia di tutti gli elaborati grafici.
- In data 27.3.2019, il progettista modificava il Computo metrico estimativo, prevedendo l'importo complessivo dei lavori e delle opere nella somma di euro 251.432,38.
- In data 23.8.2019, il Presidente della Fondazione FARINOTTI depositava presso lo sportello unico per l'edilizia del Comune di Cormano (MI) le comunicazioni di fine lavori unitamente alla segnalazione certificata di agibilità, corredata della relazione tecnica asseverata a firma del direttore dei lavori.

19) In data 9.6.2020, la Fondazione dichiarava aperta un'unità locale a Cormano, via Bergamo n. 7, per poi trasferirvi la sede legale il giorno 8.6.2021.

20) Nonostante il contratto preliminare avesse previsto che l'immobile sarebbe stato consegnato completamente ristrutturato e agibile, successivamente alla stipulazione del contratto definitivo, la Fondazione LFC sosteneva numerose spese per la fruibilità dell'immobile. Venivano in particolare liquidate le seguenti fatture, emesse dalla società Barachetti Service:

- fattura 16P del 21.03.2019, per euro 85.400,00 iva inclusa;
- fattura 34P del 17.07.2019 per euro 1.952,00 iva inclusa;
- fattura 2/001 del 17/03/2021 "Fattura di saldo per opere di adeguamento alla scheda catastale/spazio casting eseguite presso il Vs. immobile di via Bergamo 7, a Cormano" per l'importo di euro 4.575,00 iva inclusa;
- fattura 19/2021 dovuta per la redazione della pratica SCIA, anticipo per euro 1.052,00;
- fattura 90/2021 dovuta per redazione pratica SCIA e aggiornamento catastale, saldo di euro 1.152,00.

Per un ammontare complessivo pari a euro 94.131,00.

Sulla base della riferita vicenda fattuale, la Procura Regionale esponeva in primo luogo che la vicenda acquisitiva non sarebbe stata sorretta dal perseguimento dell'interesse della Fondazione, bensì da un preciso intento delittuoso del Presidente DI RUBBA, il quale – come emerso in sede giurisdizionale penale - avrebbe illecitamente indirizzato l'ente verso l'acquisto dell'immobile di Cormano (MI) allo scopo di ottenere, per sé e per altri soggetti, indebite utilità finanziarie. Tali utilità sarebbero derivate dalla netta sproporzione tra il valore di mercato del bene e il prezzo pagato dalla

Fondazione.

A conclusione delle investigazioni penali disposte dall'Autorità Giudiziaria in merito alla vicenda, sarebbe emerso che l'immobile di Cormano (MI) era stato individuato dal Presidente DI RUBBA quale futuro oggetto di acquisizione da parte della Fondazione LFC in epoca anteriore rispetto alla decisione di procedere con la formalizzazione di una manifestazione di interesse all'acquisto e che la successiva azione amministrativa finalizzata all'acquisizione e messa a disposizione del bene era stata calibrata in funzione del disegno delittuoso di distrarre illecitamente una parte dei fondi della Fondazione.

L'attività illecita si sarebbe articolata su più fronti ed avrebbe coinvolto, oltre al Presidente DI RUBBA, anche altri soggetti, in particolare il Sig. Scillieri Michele, commercialista e consulente della Fondazione LFC, il Sig. Sostegni Luca, socio unico e liquidatore della società Paloschi S.r.l. (originaria proprietaria dell'immobile di Cormano), il Sig. Barbarossa Fabio (amministratore unico della società Immobiliare Andromeda S.r.l., cognato del commercialista Scillieri), il Sig. Barachetti Francesco (titolare della ditta Barachetti Service S.r.l., incaricata di eseguire i lavori di sistemazione dell'immobile di Cormano all'indomani della stipulazione del preliminare di acquisto da parte di LFC) e il Sig. Manzoni Andrea, commercialista e socio d'affari del Presidente DI RUBBA.

All'esito di vari procedimenti penali, venivano emesse le seguenti sentenze del Tribunale di Milano:

- n. 4 del 05.01.2021, nei confronti del Sig. Sostegni Luca, divenuta irrevocabile in data 25.05.2021 (sentenza di patteggiamento per i reati di

concorso in peculato in relazione alla distrazione dei fondi della Fondazione sottesa all'acquisto dell'immobile di Cormano, estorsione e tentata estorsione nei confronti, in particolare, di Scillieri Michele in relazione a una parte dei suddetti proventi, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte in relazione alla vendita del cespite immobiliare da parte della società in liquidazione Paloschi S.r.l. in favore di Immobiliare Andromeda S.r.l. – pena di anni 4, mesi dieci di reclusione);

- n. 664 del 26.02.2021 nei confronti dei Sig.ri Scillieri Michele e Barbarossa Fabio, divenuta irrevocabile solo per il Barbarossa in data 01.04.2021, mentre Scillieri presentava gravame in Cassazione (sentenza di patteggiamento per i reati di concorso in peculato in relazione alla distrazione dei fondi della Fondazione e, solo per Scillieri, di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente in relazione alla procedura di acquisto dell'immobile di Cormano – pena di anni 3, mesi quattro di reclusione per Scillieri; anni 2, mesi 1 per Barbarossa);

- n. 13391 del 23.12.2021, nei confronti di Barachetti Francesco, attualmente in grado di appello (sentenza di condanna con rito ordinario per i reati di concorso in peculato in relazione alla distrazione dei fondi della Fondazione e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte in relazione all'intervenuta emissione di una fattura da parte della società ECO S.r.l. di cui risultava amministratore di fatto in relazione ai lavori da eseguire sull'immobile di Cormano – pena di anni 5 di reclusione)

- n. 1689 del 03.06.2021 nei confronti di DI RUBBA Alberto e di Manzoni Andrea, attualmente in grado di appello (sentenza di condanna con rito abbreviato per i reati di concorso in peculato in relazione alla distrazione dei

fondi della Fondazione e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente in relazione alla procedura di acquisto dell'immobile di Cormano – pena di anni 5 di reclusione per DI RUBBA; anni 4, mesi 4 per Manzoni).

Sulla base dei pronunciamenti del Tribunale di Milano e dell'impianto probatorio acquisito (basato in particolare sulle dichiarazioni dei Sig.ri Sontegni e Scillieri), la Procura Regionale evidenziava i seguenti ulteriori fatti.

1) Il complesso immobiliare di Cormano (MI), originariamente nella proprietà della società Paloschi S.r.l. in liquidazione, veniva ceduto, nel febbraio 2017, alla società Immobiliare Andromeda S.r.l. per un prezzo pari ad euro 400.000,00.
2) La successiva procedura di acquisto dell'immobile da parte della Fondazione - per un prezzo sostanzialmente raddoppiato rispetto al suo effettivo valore - sarebbe stata gestita dal Presidente DI RUBBA e dal consulente Scillieri in modo da far convergere la scelta del contraente proprio sulla proposta di vendita formulata dalla società Immobiliare Andromeda S.r.l., ritagliando le previsioni della manifestazione di interesse pubblicata sul sito della Fondazione in data 17.5.2017 specificamente sull'immobile di Cormano. Particolarmente significativo risulterebbe il fatto che in sede istruttoria penale il Presidente DI RUBBA avrebbe ammesso di aver effettuato un sopralluogo a Cormano già nell'anno 2016 e che all'atto della predisposizione della manifestazione di interesse all'acquisto immobiliare da parte della Fondazione, la responsabile del procedimento GUENZI

Michaela aveva accettato di utilizzare una bozza predisposta ad hoc e messa a disposizione dal commercialista Scillieri Michele, che risultava consulente professionale della Fondazione.

3) Successivamente alla liquidazione del prezzo di acquisto di euro 800.000,00, una consistente parte della somma (per un ammontare stimato in euro 407.999,00 in sede di accertamento penale) veniva dirottato a società controllate dal Presidente di RUBBA. Tale distrazione sarebbe stata organizzata tramite un complesso sistema di trasferimenti finanziari, sia da parte della società Andromeda, sia da parte della società Barachetti Service S.r.l. e della società ECO S.r.l. (che risultavano legittimate a percepire denari in ragione dell'attività di ristrutturazione del comparto immobiliare) a favore di altre società (SDC S.r.l.; Studio DEA Consulting; Studio CLD e TAAAC S.r.l.) riconducibili al DI RUBBA e ai soggetti concorrenti nella consumazione del reato di peculato. Sul punto la Procura Regionale richiamava le dichiarazioni rese in sede penale dall'imputato Scillieri, il quale ammetteva che *"...nel novembre del 2016 quando avevamo fatto il primo sopralluogo io, Manzoni, Di Rubba, Barachetti e Sostegni avevamo programmato una spartizione: il dettaglio sarebbe stato definito qualche giorno dopo il sopralluogo tra me e Manzoni in via Bellerio: 400.000 + IVA per i lavori a Barachetti, 75.000 a testa per noi tre (Manzoni, Di Rubba e Scillieri), 50.000 a Sostegni. Manzoni aveva un foglio excel sul suo PC portatile attraverso cui ho potuto constatare che*

la somma arrivava a 800.000".

Dalla ricostruzione della vicenda illecita sarebbe emerso inequivocabilmente che il prezzo della compravendita sostenuto dalla Fondazione risultava obiettivamente esorbitante rispetto al valore effettivo dell'immobile.

L'organo requirente, sulla scorta degli accertamenti penali, fondava l'ipotesi di danno erariale su tre parametri convergenti:

1) il prezzo di acquisto sostenuto dalla società Immobiliare Andromeda S.r.l. per ottenere, poco prima della vendita alla Fondazione LFC, la proprietà dell'immobile (euro 400.000,00);
2) la stima redatta dal consulente tecnico nominato in sede penale, che ne quantificava il valore effettivo in euro 426.000,00;
3) la stima della somma complessivamente "dirottata" a favore degli imputati del procedimento penale traendola dalla Fondazione LFC, pari a complessivi euro 407.999,00 euro.

Conseguentemente l'organo requirente contestava una prima voce di danno erariale di importo pari ad euro 400.000,00 alla quale veniva aggiunta una quota di euro 16.000,00 corrispondente alla differenza tra quanto pagato dalla Fondazione a titolo di onorario notarile e imposte, di registro in misura fissa e ipotecaria e catastale in misura proporzionale per la stipulazione dei contratti preliminare e definitivo di acquisto per il valore dichiarato di euro 800.000,00 e quanto si sarebbe dovuto pagare se il prezzo d'acquisto fosse stato fissato in misura corrispondente all'effettivo valore del cespite immobiliare (euro 400.000,00). Per un ammontare pari complessivamente ad euro 416.000,00.

Il pregiudizio asseritamente subito dalla Fondazione LFC veniva imputato per intero alla responsabilità dolosa del Presidente DI RUBBA.

La Procura Regionale riteneva di dover tuttavia estendere la responsabilità erariale, sebbene in via sussidiaria rispetto a quella del Presidente DI RUBBA, anche all'Avv. GENNARI Alessio e alla Sig.ra GUENZI Michaela, i quali avrebbero negligentemente gestito i procedimenti amministrativi connessi all'operazione di acquisto immobiliare che erano stati ad essi affidati, concorrendo in tal modo, con condotta gravemente colposa, al perfezionamento del danno subito dalla Fondazione.

Con riguardo alla posizione dell'Avv. GENNARI, l'organo requirente evidenziava che il rapporto di servizio si baserebbe su ruolo di Organismo di Vigilanza ricoperto presso la Fondazione e dopo aver rilevato che l'incarico era stato attribuito sulla base di una procedura selettiva di dubbia legittimità (in ragione del limitato margine temporale per la formulazione delle candidature successivamente alla pubblicazione dell'Avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse per la nomina a ODV – dall'11.4.2017 al 18.4.2017), contestava all'Avv. GENNARI di non aver tenuto un comportamento doveroso idoneo ad evidenziare (all'atto della predisposizione della relazione sulla regolarità dell'operazione come richiesta dall'Assemblea dei soci della Fondazione LFC) la palese illegittimità dell'acquisto di cui peraltro si sarebbe dovuto rendere conto, considerata la carica ricoperta e la formazione giuridica insita nella stessa qualifica di avvocato.

La Procura Regionale ha quindi ritenuto che la condotta dell'Avv. GENNARI abbia inciso nella produzione di una quota – parte del danno

erariale da sovrapprezzo, quantificata in misura pari al 20% (euro 83.200,00).

Con riguardo alla posizione della Sig.ra GUENZI, l'organo requirente evidenziava che, seppure non abbia esercitato poteri diretti sull'operazione economica, la dipendente non avrebbe svolto il compito di responsabile del procedimento di evidenza pubblica in maniera imparziale e autonoma, in quanto non avrebbe neppure predisposto personalmente il bando di gara, in violazione dei suoi specifici doveri. La Sig.ra GUENZI si sarebbe limitata a ricevere un bando redatto dal Sig. Scillieri, contribuendo così acriticamente allo sviamento delle risorse pubbliche organizzato dal Presidente DI RUBBA. Il ruolo della Sig.ra GUENZI avrebbe inciso nella produzione di una quota – parte del danno erariale, quantificata in misura pari al 2% (euro 8.320,00).

In secondo luogo la Procura Regionale prospettava un'ulteriore voce di danno erariale, maturata successivamente alla conclusione del contratto definitivo di compravendita e direttamente connessa all'intervenuto pagamento, da parte della Fondazione LFC, di una serie di lavorazioni in favore della Barachetti Service S.r.l. (per un ammontare pari ad euro 94.131,00). Secondo l'organo requirente tali lavorazioni sarebbe dovute restare a carico della società venditrice Immobiliare Andromeda S.r.l., atteso che l'art.7 del contratto preliminare di compravendita aveva espressamente previsto che *"la parte promissaria venditrice si obbliga a consegnare l'immobile completo di tutte le autorizzazioni necessarie, agibilità, conformità di tutti gli impianti e quindi con i relativi certificati di messa a norma, APE aggiornato, certificali catastali aggiornati e tutto quanto*

necessario per l'immediato utilizzo e godimento dell'immobile da parte della Fondazione Lombardia Film Commission che potrà svolgere sin da subito la sua attività all'interno dei locali."

In disparte il fatto che l'intervento di ripristino del complesso immobiliare sarebbe stato eseguito in ritardo rispetto al programma fissato in sede di preliminare di vendita, l'organo requirente imputava l'esborso ad una condotta negligente e, come tale, gravemente colposa del Presidente della Fondazione LFC, FARINOTTI Giuseppe Alessandro, succeduto al Sig. DI RUBBA nel giugno 2018, firmatario del contratto definitivo di acquisto dell'immobile e responsabile diretto dell'intervenuta indebita liquidazione delle somme aggiuntive.

Dopo aver dato conto di aver fatto precedere il deposito dell'atto di citazione dalla notificazione degli inviti a fornire deduzioni ed aver preso posizione rispetto alle eccezioni e deduzioni formulate dai convenuti nella sede preprocessuale (in particolare sull'eccezione, formulata dall'Avv. GENNARI, di difetto di giurisdizione della Corte dei conti a conoscere la vicenda controversa, sull'eccezione di prescrizione formulata dal Sig. DI RUBBA e dall'Avv. GENNARI e sulle difese di merito di tutti i soggetti invitati a dedurre), la Procura Regionale concludeva domandando l'accertamento della responsabilità erariale dei convenuti per il danno erariale subito dalla Fondazione Lombardia Film Commission, definitivamente quantificato nella somma di euro 416.000,00 + euro 94.131,00 = euro 510.131,00, secondo il seguente riparto.

- DI RUBBA Alberto: euro 416.000,00 a titolo di dolo;
- GENNARI Alessio: euro 83.200,00 a titolo di colpa grave e in via

sussidiaria rispetto alla responsabilità principale del Sig. DI RUBBA;

- GUENZI Michaela: euro 8.320,00 a titolo di colpa grave e in via sussidiaria rispetto alla responsabilità principale del Sig. DI RUBBA;
- FARINOTTI Giuseppe Alessandro: euro 94.131,00 a titolo di colpa grave.

La Procura domandava infine la condanna dei convenuti alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dovuti sulle somme risarcitorie e alle spese del giudizio.

Con provvedimento del Presidente della Sez. Giurisdizionale del 18.12.2023, il giudizio veniva chiamato per l'odierna udienza di discussione.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'11.4.2024, si è costituita in giudizio la Sig.ra GUENZI Michaela, rappresentata dall'Avv. Eugenio Sigona del Foro di Milano.

Dopo aver riepilogato gli svolgimenti processuali e la contestazione risarcitoria formulata dalla Procura Regionale, la difesa della Sig.ra GUENZI affrontava direttamente il merito della controversia ed eccepiva, in primo luogo, che sulla base degli esiti dell'istruttoria sia penale, sia erariale, la vicenda illecita non avrebbe in alcun modo riguardato la posizione della convenuta, la quale, nel suo ruolo di dipendente della Fondazione LFC, sarebbe stata del tutto ignara dell'artificiosità della procedura di acquisto immobiliare e del conseguente sviamento finanziario. In secondo luogo evidenziava, con riguardo alla contestazione di aver esercitato negligentemente la funzione di responsabile del procedimento di acquisto

dell'immobile, che in realtà il ruolo di R.U.P. sarebbe stato soltanto indicato nella documentazione relativa alla manifestazione di interesse all'acquisto, ma non sarebbe intervenuta la nomina formale prevista, *ratione temporis*, dall'art.31, D.Lgs. n.50/2016. In ogni caso, ad avviso della difesa, il profilo professionale della convenuta risultava assolutamente inidoneo all'espletamento della funzione e la circostanza che tale nomina fosse intervenuta, sebbene in via irrituale, era invero legata all'estrema limitatezza delle risorse umane presenti nell'organico dell'ente. Tale evidenza sarebbe stata alla base della necessità di acquisire dall'esterno professionalità specifiche nella gestione delle procedure amministrative, con la conseguenza che l'intervenuta acquisizione degli elaborati necessari all'attivazione della procedura di acquisto dal consulente Scillieri Michele – effettivamente disposta dalla Sig.ra GUENZI – non costituirebbe alcun illecito e sarebbe invero coerente con la previsione dell'art.31, comma 11, D.Lgs. n.50/2016, a mente del quale, nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale.

In conclusione la difesa domandava:

- in via principale: dato atto e accertato che la sig.ra GUENZI Michaela non ha svolto alcuna funzione di Responsabile Unico del Procedimento rispetto alla procedura ad evidenza pubblica contestata, respingere ogni addebito di responsabilità nei suoi

confronti e la relativa domanda di condanna in via sussidiaria al pagamento di euro 8.320,00;

- in via subordinata dato atto e accertato che la sig.ra GUENZI Michaela ha comunque agito in osservanza delle previsioni di cui all'art. 31, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 per come meglio descritto in narrativa, respingere ogni addebito di responsabilità nei suoi confronti e la relativa domanda di condanna in via sussidiaria al pagamento di Euro 8.320,00.
- Con vittoria di spese e compensi professionali

Con memoria difensiva depositata il 16.4.2024, si è costituito in giudizio il Sig. FARINOTTI Giuseppe Alessandro, rappresentato dall'Avv. Doriana Martini.

La difesa del convenuto ha contestato direttamente la domanda risarcitoria formulata dalla Procura Regionale e dopo aver premesso che il Sig. FARINOTTI si trova in una situazione economica e di salute molto precaria, ha eccepito che la carica di Presidente della Fondazione LFC era stata accettata dal convenuto, su richiesta dell'amministrazione regionale, con spirito collaborativo e a titolo gratuito. In assenza di cognizioni tecniche – essendo il FARINOTTI un esperto di cinema – il convenuto si sarebbe semplicemente basato, in assoluta buona fede, sullo stato della procedura alla data dell'assunzione della carica (che risultava invero di pronta definizione, come asseverato in Assemblea soci dal precedente Presidente DI RUBBA) e gli atti successivamente sottoscritti sarebbero stati formalizzati – peraltro durante un periodo di grave turbamento per la concomitante diagnosi di un tumore – in ragione della piena fiducia che il Sig. FARINOTTI riponeva sul

precedente Presidente della Fondazione.

In conclusione, veniva domandato il rigetto dell'avversa domanda risarcitoria.

Con comparsa di risposta depositata il 16.4.2024, si è costituito in giudizio l'Avv. GENNARI Alessio, difeso personalmente in qualità di avvocato del Foro di Milano.

Il convenuto premetteva di aver già ampiamente dedotto, avverso la contestazione erariale, a seguito del ricevimento dell'invito a fornire deduzioni e nel prendere atto del mancata considerazione delle proprie difese da parte della Procura Regionale, procedeva a rimarcare che sulla base di una compiuta ed approfondita analisi della vicenda, non sussisterebbero, con particolare riferimento alla propria posizione, i presupposti per l'accertamento della responsabilità erariale, atteso che l'immobile sarebbe stato acquistato ad un prezzo corrispondente al valore reale, come asseverato da plurime stime acquisite, anche successivamente all'acquisto, dalla Fondazione LFC, che l'attività espletata in qualità di Organismo di Vigilanza sarebbe stata puntualmente svolta nel rispetto del ruolo e delle competenze assegnate dall'ordinamento e che l'assenza di rimproverabilità del proprio operato risulterebbe immediatamente riscontrabile in ragione del fatto che pur in presenza di una vicenda penale concernente le attività svolte dai vertici dell'ente, nessuna responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001 (direttamente correlata al modello organizzativo assunto dalla Fondazione, nel quale rilevava prioritariamente l'attività dell'Organismo di Vigilanza) sarebbe stata ipotizzata nel corso dell'indagine penale.

In via preliminare il convenuto eccepiva il difetto del Giudice

Contabile a conoscere la vicenda controversa.

L'eccezione veniva formulata in ragione di due distinte ragioni asseritamente ostative al radicamento della giurisdizione.

Secondo un primo profilo la giurisdizione della Corte dei conti dovrebbe essere esclusa in ragione della natura della Fondazione LFC, che risulterebbe una Fondazione di diritto privato, come tale sottratta, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, al sindacato erariale. Sul punto l'Avv. GENNARI evidenziava, in primo luogo, che il riconoscimento della natura di "*organismo di diritto pubblico*" non determinerebbe un diverso inquadramento della giurisdizione, atteso che tale qualificazione giuridica determinerebbe esclusivamente la diretta applicazione della disciplina sugli appalti, ma non rileverebbe sul diverso piano della competenza giurisdizionale a conoscere le vicende relative all'accertamento dei danni subiti dall'ente, in secondo luogo, che la conformazione della Fondazione quale persona giuridica priva di lucro il cui patrimonio sarebbe costituito da qualsiasi dotazione che possa provenire dai soggetti fondatori (pubblici e privati) o da altri soggetti privati, impedirebbe di rinvenire i requisiti stabilmente richiesti dalla Suprema Corte per l'affermazione della giurisdizione della Corte dei conti.

Secondo un secondo profilo la giurisdizione della Corte dei conti relativamente alla contestazione risarcitoria rivolta all'Organismo di Vigilanza dovrebbe essere esclusa in considerazione della sua qualificazione di organo di controllo privo di un rapporto di servizio con la Fondazione.

Sul punto l'Avv. GENNARI evidenziava che a livello normativo le attività svolte dall'Organismo di Vigilanza sarebbero rinvenibili nell'articolo

6, D.lgs. 231/2001, dove sarebbero individuati i compiti di vigilanza affidati all'organismo, segnatamente il compito di vigilare sul funzionamento dell'ente e sull'osservanza dei modelli organizzativi. Il compito affidato all'ODV sarebbe quindi quello di controllare che il modello di organizzazione adottato sia idoneo a prevenire la commissione dei reati. Rispetto ai compiti di vigilanza così affidati, l'attività dell'ODV potrà dirsi interamente adempiuta, nonostante i fatti di reato commessi dai soggetti posti in posizione apicale, se l'ente abbia effettivamente predisposto un organo di vigilanza munito di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6 D.lgs. 231/01). Da questo angolo prospettico, secondo il convenuto, la necessaria autonomia di cui dovrebbe godere l'Organismo di Vigilanza escluderebbe *in radice* la possibilità di ipotizzare un rapporto di servizio con la persona giuridica vigilata. Nel caso di specie il suo ruolo di Organismo di Vigilanza sarebbe stato esercitato in piena autonomia e nel rispetto dei canoni normativi previsti dal D.Lgs. n.231/2001 (come comprovato dal mancato coinvolgimento della Fondazione in sede penale), con la conseguenza che essendo stata l'attività espletata in piena autonomia, risulterebbe assente il rapporto di servizio tra il proprio ruolo funzionale di ODV e la Fondazione LFC. Con conseguente insussistenza della giurisdizione erariale in relazione alla domanda risarcitoria azionata dall'organo requirente.

Nel merito l'Avv. GENNARI procedeva ad una analitica confutazione dei singoli passaggi dell'atto di citazione, rimarcando che la ricostruzione fornita dalla Procura Regionale non avrebbe tenuto in debito conto le risultanze amministrative della vicenda acquisitiva e si sarebbe

sostanzialmente appiattita sull'accertamento penale.

Il convenuto rappresentava in primo luogo che contrariamente a quanto asserito dall'organo requirente la propria nomina quale Organismo di Vigilanza sarebbe stata lineare e scevra da condizionamenti di alcun tipo, che risulterebbero invero del tutto assenti nella documentazione istruttoria del fascicolo processuale.

In secondo luogo evidenziava che contrariamente a quanto contestato in citazione, il valore del bene immobile acquistato non si sarebbe invero discostato dal prezzo di acquisto, come stabilito dalla prima relazione di stima redatta dal Dott. Arnaboldi – ritenuta coerente con i valori correnti di mercato rilevati per il 2017 dall'Agenzia delle Entrate – e come confermato da una seconda perizia di stima redatta dalla società Praxi ed acquisita dalla Fondazione nell'Agosto 2020, secondo la quale il valore di mercato con riferimento alla data del 31.7.2020 risultava pari ad euro 820.000,00 (l'immobile sarebbe stato inserito a bilancio 2018 nel registro dei beni ammortizzabili, per un valore di euro 817.376,53 e nel corso degli anni non sarebbe stato soggetto a svalutazione). Tali evidenze sarebbero state portate a conoscenza dei soci da parte del Presidente della Fondazione LFC Dell'Acqua Alberto, succeduto al Presidente FARINOTTI a far data dal 26.3.2020.

In terzo luogo evidenziava che nell'esercizio della funzione di Organismo di Vigilanza avrebbe puntualmente dato corso, nel 2017, all'analisi richiesta dalla Fondazione in merito all'economicità dell'operazione di acquisto, avendo valutato l'esigenza di acquistare l'immobile, la procedura di acquisto e la stima del valore, che sarebbe stata

controllata alla luce dei dati dell'osservatorio dell'Agenzia delle Entrate e dei dati economici relativi agli immobili aventi le medesime caratteristiche di destinazione d'uso ed ubicazione, il vincolo di destinazione patrimoniale e la destinazione economica del bene, la ragionevolezza della scelta operata e l'urgenza dell'acquisto. Il proprio elaborato, che si concludeva per la ragionevolezza economica e funzionale dell'operazione, non avrebbe invero formato oggetto di censure, così come assolutamente regolari ed in linea con le competenze dell'Organismo di Vigilanza, sarebbero risultate le successive relazioni annuali (in particolare quelle dell'annualità 2018/2019 e 2019/2020, nelle quali venivano invero puntualmente segnalate le criticità legate alla conclusione della vicenda acquisitiva dell'immobile).

Dopo aver rilevato che, contrariamente a quanto evidenziato nell'atto di citazione, la propria difesa non avrebbe eccepito in via preliminare la prescrizione del credito erariale azionato, l'Avv. GENNARI concludeva domandando:

- in via pregiudiziale la dichiarazione di assenza di giurisdizione della magistratura contabile nella contestazione di un danno erariale patito da un ente di diritto privato ovvero per l'impossibilità di qualificare la figura di organismo di vigilanza all'interno del rapporto di servizio con l'ente.
- Nel merito: di accertare e dichiarare l'assenza di qualsiasi responsabilità dello scrivente poiché l'ente non avrebbe pagato alcun sovraprezzo rispetto all'immobile acquistato come da ultimo dichiarato dall'amministratore della Fondazione nella comunicazione data ai soci a fronte delle risultanze della perizia

sul valore dell'immobile commissionata.

- In subordine dichiarare l'assenza di qualsiasi responsabilità dello scrivente perché da parte dell'ODV sarebbero stati interamente assolti gli obblighi di vigilanza che hanno permesso di escludere la colpa di organizzazione in capo all'ente poiché non è stato coinvolto nel procedimento penale che ha invece visto partecipi alcuni soggetti apicali e subordinati della Fondazione.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.4.2024, si è costituito in giudizio il Sig. DI RUBBA Alberto, rappresentato dall'Avv. Evaristo Maria Fabrizio del Foro di Roma.

Dopo aver analiticamente riepilogato gli svolgimenti processuali e le contestazioni promosse dall'organo requirente, la difesa del Sig. DI RUBBA eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione del credito risarcitorio azionato nei confronti del convenuto (euro 416.000,00).

Ad avviso della difesa, il *dies a quo* del termine prescrizionale quinquennale previsto dall'art.1, comma 2, Legge n.20/1994 dovrebbe essere ragionevolmente individuato nella data di stipulazione del contratto preliminare di compravendita stipulato dalla Fondazione LFC per l'acquisizione dell'immobile (4.12.2017), atteso che a seguito della stipulazione di tale atto veniva disposto l'accreditamento in favore del venditore dell'intera somma prevista per l'acquisto. In tale data l'ipotizzato danno erariale sarebbe stato delineato in ogni sua componente e perfettamente a conoscenza della Fondazione, con la conseguenza che non potrebbe rilevare, nella fattispecie, una ipotesi di doloso occultamento del danno e conseguente slittamento del decorso prescrizionale sino alla data

della sua scoperta. Dopo aver evidenziato che la prima costituzione in mora sarebbe intervenuta con la notificazione dell'invito a fornire deduzioni (27.4.2023), la prescrizione sarebbe assolutamente decorsa, anche computando il periodo di sospensione dei termini prevista durante l'emergenza COVID-19, che non potrebbe in ogni caso eccedere il periodo 9.3.2020/11.5.2020, in applicazione della disposizione introdotta con l'art.85, D.L. n.18/2020 e ss.mm.ii..

Nel merito la difesa eccepiva in primo luogo che il contestato pregiudizio erariale da sovraprezzo in realtà non sussisterebbe, atteso che la cifra ipotizzata dall'organo requirente non avrebbe tenuto in conto il valore degli interventi edilizi effettuati, realizzati dalla società venditrice in forza di una specifica clausola contrattuale e quindi a pieno titolo rientranti nell'oggetto del contratto, né il valore di mercato dell'immobile ristrutturato (non necessariamente coincidente con la somma tra il valore al grezzo e i costi di ristrutturazione), tuttora nel patrimonio della Fondazione e proficuamente impiegato quale sede di LFC.

Premesso che il costo sostenuto dalla società Immobiliare Andromeda S.r.l. per l'acquisizione dell'immobile risulterebbe assolutamente irrilevante ai fini della ricostruzione del valore effettivo del bene, ciò che rileverebbe ad avviso della difesa del Sig. DI RUBBA sarebbe costituito dal fatto che l'immobile consegnato alla Fondazione avrebbe avuto un valore assolutamente congruo rispetto al prezzo pagato, come asseverato da tre perizie di stima.

Una prima perizia, redatta dall'Arch. Bracchi su incarico della Procura penale, avrebbe indicato un valore dell'immobile pari a circa euro

727.000,00 (computando il valore dell'immobile al grezzo per 435.000,00, il costo dei successivi interventi edilizi desunti dai computi metrici allegati ai titoli edilizi per euro 335.000,00 e i costi di sanatoria di alcune difformità riscontrate).

Una seconda perizia, redatta per conto della Fondazione LFC, dalla società Praxi avrebbe indicato, sulla base di un'accurata analisi di mercato un valore al 2020 pari ad euro 820.000,00.

Una terza perizia, redatta su incarico del Sig. DI RUBBA e allegata in sede penale, avrebbe individuato un valore pari ad euro 865.266,53.

Secondo la difesa del Sig. DI RUBBA risulterebbe oltremodo chiaro che il valore del compendio immobiliare acquistato dalla Fondazione LFC si assesterebbe intorno agli euro 800.000,00 o ad una cifra superiore e risulterebbe comunque inserito nei bilanci della Fondazione pèr gli anni 2020, 2021 e 2022 per un valore di euro 817.376,53.

In disparte l'assorbente eccezione formulata con riguardo alla sussistenza di un effettivo pregiudizio a carico del patrimonio della Fondazione LFC, la difesa del convenuto contestava inoltre che la condotta del Sig. DI RUBBA nella sua qualità di Presidente dell'ente, non sarebbe stata connotata da illiceità amministrativa, atteso che la procedura seguita per l'acquisizione del bene sarebbe risultata pienamente rispondente ai dettati normativi e che la scelta dell'immobile è risultata del tutto coerente con le esigenze della Fondazione. Su questo punto specifico la difesa ha rappresentato che la decisione di acquistare l'immobile era finalizzata, da un lato, da esigenze di rinnovamento ed ampliamento del cineporto, dall'altro, da esigenze di risparmio della spesa sostenuta annualmente per la locazione

della sede di Via Pergolesi (euro 48.000,00 + IVA e spese condominiali, per un importo totale di circa euro 70.000,00).

Con riguardo alle affermazioni contenute nell'atto di citazione in ordine all'opportunità della scelta effettuata, la difesa contestava che sarebbe stato violato il merito amministrativo e dopo aver insistito, in via subordinata, per l'applicazione della *compensatio lucri cum damno* in relazione ai risparmi che la Fondazione avrebbe ottenuto a seguito del recesso dal precedente contratto di locazione, concludeva domandando il rigetto della domanda risarcitoria in ragione sia dell'intervenuta prescrizione del credito erariale risarcitorio, sia dell'infondatezza dell'indebito azionato per l'assenza del danno lamentato e di una condotta antidoverosa.

In data 2.5.2024 la Procura Regionale provvedeva a depositare il dispositivo della sentenza della Corte d'Appello di Milano del 23.4.2024 - pronunciata sull'appello proposto dal convenuto DI RUBBA avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Milano n. 1689 del 03.06.2021 – con la quale veniva rideterminata la pena in anni 4, mesi 6 e giorni 20 di reclusione.

All'odierna udienza la Procura Regionale ha proceduto alla contestazione delle eccezioni difensive prospettate dai convenuti e richiamando le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, ha insistito nella domanda risarcitoria.

Il Pubblico Ministero ha inoltre domandato la cancellazione di espressioni offensive contenute nella comparsa di costituzione dell'Avv. GENNARI Alessio, laddove definisce *"infantili reticenze"* le prospettazioni accusatorie dell'organo requirente (pagine 41 e 47 dell'atto defensionale).

I difensori dei convenuti hanno confermato le deduzioni ed eccezioni

formulate negli scritti difensivi e hanno confermato le conclusioni ivi rassegnate.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare deve essere analizzata l'eccezione, formulata dalla difesa dell'Avv. GENNARI Alessio, di difetto di giurisdizione del Giudice Contabile a conoscere la vicenda controversa.

L'eccezione è fondata e deve conseguentemente essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti a conoscere la vicenda dannosa subita dalla Fondazione Lombardia Film Commission.

Secondo la prospettazione accusatoria, l'illecita attività gestionale degli amministratori e dell'Organismo di Vigilanza della Fondazione avrebbe determinato un pregiudizio erariale direttamente al patrimonio della Fondazione LFC, da inquadrare sistematicamente quale organismo di diritto pubblico astretto ai vincoli di finanza pubblica e funzionalizzato allo svolgimento di attività di interesse pubblico, segnatamente quello della Regione Lombardia, che la avrebbe costituita ed inquadrata nel sistema regionale SIREG (L.R. n.30/2006) allo scopo di perseguire le finalità di pubblica utilità nel comparto dell'industria dell'audiovisivo, con patrimonio alimentato da contributi erogati da enti pubblici territoriali, quali la stessa Regione Lombardia e il Comune di Milano e gravato dal vincolo della loro destinazione d'uso al perseguimento dello scopo di natura pubblica.

Secondo la difesa del convenuto GENNARI, la Fondazione rivestirebbe natura formale di persona giuridica privata e, come tale, non risulterebbe inquadrabile giuridicamente alla stregua di una pubblica

amministrazione, con la conseguenza che difetterebbe la giurisdizione del Giudice Contabile a conoscere le fattispecie relative ad eventuali pregiudizi subiti dal patrimonio dell'ente, che dovrebbero per contro rientrare nei limiti interni della giurisdizione ordinaria.

Deve essere in primo luogo evidenziato che la Fondazione Lombardia Film Commission risulta costituita in data 16.1.2000 dalla Regione Lombardia, dalla Fondazione Cassa di risparmio delle Province Lombarde e dall'Unione Regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Lombardia allo scopo di incentivare la promozione del territorio lombardo, lo sviluppo del suo comparto industriale e dei servizi nel comparto delle nuove tecnologie, la crescita dei flussi turistici e la crescente notorietà sul mercato internazionale della sua industria cineaudiovisuale e multimediale. A questo scopo gli enti pubblici e privati fondatori si impegnavano ad alimentare finanziariamente un fondo di dotazione patrimoniale e a corrispondere un contributo annuale di euro 100.000,00 (art. 7 dello Statuto allegato all'atto costitutivo).

Secondo quanto previsto dallo Statuto allegato all'Atto Costitutivo, la Fondazione riveste natura di persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro e persegue le finalità strategiche individuate dalla Regione Lombardia in armonia con gli obiettivi programmatici indicati dagli altri soggetti fondatori.

Secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione quale Giudice del riparto (Cass., sez. un., 02/02/2018, n.2584), l'analisi in ordine all'individuazione della sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti per i danni cagionati alle Fondazioni costituite con

finanziamento pubblico non aventi scopo di lucro non può in primo luogo essere condotta sulla base dello schema ermeneutico utilizzato per dirimere le questioni di giurisdizione delle società partecipate da enti pubblici, atteso che la figura dell'*"in house providing"*, trovando precipua collocazione nell'ambito di attività economiche da svolgersi con criteri imprenditoriali, è incompatibile con la struttura di una fondazione il cui Statuto escluda espressamente lo svolgimento di attività lucrativa e deve essere condotto sulla base dei criteri stabilmente affermati dalla Suprema Corte nella *subiecta materia*, a mente dei quali l'azione di risarcimento dei danni cagionati ad un ente di diritto privato dai propri amministratori potrà rientrare nell'ambito giurisdizionale del Giudice Contabile soltanto nelle ipotesi in cui l'ente possa essere qualificato, sulla base di un'indagine da condurre caso per caso, una amministrazione pubblica in senso stretto, con la conseguenza che deve essere esclusa la giurisdizione della Corte dei conti sui danni subiti dalle Fondazioni di diritto privato che siano destinate ad operare in ambito privatistico, non risultando sufficiente la destinazione finalistica di interesse pubblico del loro operato. Si veda sul punto, Cass., sez. un., n.7645/2020, dove viene invece affermata la giurisdizione del Giudice Contabile a conoscere le azioni risarcitorie promosse a carico degli amministratori della Fondazione Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri – ENPAM per i danni subiti dal patrimonio della Fondazione in considerazione della sua peculiare natura di ente pubblico trasformato in ente formalmente privato dal D.Lgs. n.509/1994 ed assimilabile alle c.d. società legali per le quali la giurisdizione erariale risulta affermata (in particolare casi RAI, ENAV e ANAS; cfr. Cass., sez. un., 22

dicembre 2009, n. 27092; id., n. 5032/2010; id., n.15994/2014)

La Fondazione Lombardia Film Commission risulta costituita da soggetti sia pubblici, sia privati ed è destinata ad operare in ambito privatistico per il perseguimento di finalità prevalentemente pubblicistiche, ma in un contesto operativo che non può essere assimilato a quello pubblicistico in quanto l'ente risulta privo di poteri autoritativi e di vincoli strutturali con le amministrazioni pubbliche che partecipano al suo sostentamento, con la conseguenza che deve essere esclusa in radice la giurisdizione della Corte dei conti a conoscere le vicende relative alle fattispecie di *mala gestio* verificatesi al suo interno, che devono rientrare nella giurisdizione del Giudice Ordinario. Questo approdo ermeneutico è consolidato nella giurisdizione del Giudice Contabile (cfr. Corte conti, Sez, Toscana, n.426/2021; id., Sez. Piemonte, n.31/2022; id., sez. Emilia-Romagna, n. 24/2015; id., Sez. II App., n.526/2018; id., n. 54/2023) e risulta coerente con la ricostruzione giurisprudenziale elaborata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in relazione all'individuazione dei limiti esterni della giurisdizione erariale nelle ipotesi in cui l'azione pubblicistica venga esercitata utilizzando strumenti organizzativi di natura privatistica. L'orientamento del Giudice del riparto – invero radicatosi specificamente nell'ambito del fenomeno della costituzione di società di capitali partecipate da enti pubblici – si è consolidato nell'ammettere la giurisdizione erariale soltanto nelle ipotesi in cui il modello organizzativo privato, per le sue peculiari connotazioni strutturali, possa essere sostanzialmente equiparato a quello delle amministrazioni pubbliche (per le società partecipate soltanto nelle ipotesi in cui la società possa essere qualificata *"in house providing"*

dell'ente partecipante, come invero attualmente previsto dall'art.12, D.Lgs. n.175/2016, oppure qualora le stesse rientrino nell'ambito delle cd. società legali). Si vedano, sul punto, Cass. civ. Sez. Unite, 19 dicembre 2009, n. 26806; id., n.26283 del 25 novembre 2013; id., n. 32608 del 12 dicembre 2019; id. n. 20632 del 28 giugno 2022.

Come evidenziato sopra, la Fondazione LFC risulta costituita da soci pubblici e privati ed è destinata ad operare tramite il conferimento di contribuzione sia pubblica, sia privata nell'ambito di un'organizzazione di natura privatistica ed in assenza di eterodirezione esterna. Con la conseguenza che la giurisdizione per le controversie concernenti eventuali danni cagionati al suo patrimonio dovranno essere conosciute dal Giudice Ordinario.

Infine, in relazione a quanto affermato in citazione (pag. 55), laddove si richiama il "*consolidato l'orientamento che sottopone alla giurisdizione della Corte dei Conti quelle condotte illecite di coloro che utilizzano l'erogazione di fondi pubblici per scopi diversi da quelli della loro originaria destinazione*", va detto che il Requirente si riferisce a giurisprudenza, ormai pacifica, formatasi però con riguardo a fattispecie in cui si controverte di danni provocati da soggetti privati (persone giuridiche o fisiche) a pubbliche amministrazioni con le quali si trovano in rapporto di servizio di diritto o di fatto, all'evidenza non pertinente nel caso in esame, in cui il danno per cui si agisce è sopportato da un soggetto privato e non da una pubblica amministrazione, come sopra esplicitato.

2. All'odierna udienza di discussione, la Procura Regionale ha contestato un'espressione contenuta della comparsa di costituzione dell'Avv.

GENNARI Alessio (pagine 41 e 47) laddove definisce *"infantili reticenze"* le prospettazioni accusatorie dell'organo requirente e ne ha domandato la cancellazione

L'avv. GENNARI si è scusato nei confronti dell'organo requirente e ha precisato di aver errato nell'utilizzarle, avendo generato un fraintendimento. Ha quindi ammesso di aver utilizzato impropriamente un'espressione che poteva essere riportata in maniera diversa.

La Sezione ritiene che l'espressione sia stata sconveniente e ne ordina la cancellazione ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 30, comma 2, Codice di Giustizia Contabile e del richiamato art. 89 c.p.c.

3. In applicazione dell'art.31, comma 3, c.g.c le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, atteso che il giudizio viene definito con decisione su questione preliminare.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando,

Dichiara

Il difetto della Corte dei conti a conoscere la vicenda controversa. Indica il Giudice competente nell'Autorità Giurisdizionale Ordinaria.

Ordina

la cancellazione dell'espressione contenuta alle pagine 41 e 47 della comparsa di costituzione del convenuto GENNARI Alessio (*…infantili reticenze…*), ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 30, comma 2, Codice di Giustizia Contabile e del richiamato art. 89 c.p.c..

Spese compensate.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 8.5.2024.

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
(Dott. Gaetano Berretta)	(Dott. Antonio Marco Canu)
(firmato digitalmente)	*(firmato digitalmente)*

Depositato in Segreteria il 11.10.2024

Il Direttore della Segreteria

(Dott.ssa Federica Dainotti)

(firmato digitalmente)